

**Questioni pregiudiziali**

Se gli artt. 9 e 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE<sup>(1)</sup>, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ostino all'interpretazione di un diritto nazionale ovvero di una giurisprudenza interna consolidata che consenta al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora il danneggiato stesso fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

<sup>(1)</sup> GU L 210, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano (Italia) il 30 giugno 2008 — Crocefissa Savia e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a.**

(Causa C-287/08)

(2008/C 236/13)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Milano

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella

*Convenuti:* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale — in particolare — da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli ad essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
- 2) se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anziché

come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;

- 3) se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell'uno e/o nell'altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del processo come «equo», il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l'applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;
- 4) quali siano, in via indicativa, i «*motivi imperiosi di carattere generale*» idonei a giustificare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;
- 5) se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618, 677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di «*governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata*», l'emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;
- 6) se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i «*motivi imperiosi di carattere generale*» che — a processo pendente ed in deroga al principio di «*uguaglianza delle armi nel processo*» — potrebbero giustificare l'emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l'esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con il diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Lussemburgo) il 7 luglio 2008 — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances**

(Causa C-301/08)

(2008/C 236/14)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de Cassation